



Mutuo Coperto Incendio

**Condizioni di Assicurazione
comprehensive del Glossario
e dell'Informativa sulla Privacy**

**Prima della sottoscrizione
leggere attentamente il set
informativo**

Contratto di assicurazione incendio

Linee Guida per contratti
chiari e comprensibili (ANIA
2024)

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.





Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.




... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contatti**
- 💬 **Chat** presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202136**
- ✉ Indirizzo PEC: axampsdanni@legalmail.it



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Mutuo Coperto Incendio
Indice
Mod. AMAD0151 Ed.02/2026
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Premessa	pag.1
Glossario	pag.3
1. Cosa assicuro	pag.7
Art.1.1 – Oggetto del contratto	pag.7
Art.1.2 – Prestazioni assicurate.....	pag.7
Art.1.3 – Estensioni di garanzia.....	pag.8
Art.1.3.1 – Estensione di garanzia per fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione.....	pag.8
Art.1.3.2 – Estensione di garanzia per danni a terzi da incendio (Ricorso Terzi)	pag.8
2. Come mi assicuro	pag. 9
Art.2.1 – Come opera la garanzia	pag.9
3. Cosa non assicuro	pag.10
Art.3.1 – Esclusioni.....	pag.10
Art.3.2 – Tabella limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie	pag.11
4. Il sinistro	pag.12
Art.4.1 – Cosa fare in caso di sinistro.....	pag.12
Art.4.2 – Liquidazione dei sinistri.....	pag.12
Art.4.3 – Arbitrato irrituale	pag.12
Art.4.4 – Mandato dei periti	pag.13
Art.4.5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del valore del danno.....	pag.13
5. Sezione Norme comuni	pag.14
Art.5.1 – Inizio e durata della polizza	pag.14
Art.5.2 – Recesso.....	pag.14
Art.5.3 – Premio	pag.14
Art.5.4 – Modifiche alla Polizza	pag.15
Art.5.5 – Capitale assicurato	pag.15
Art.5.6 – Assicurazione parziale del fabbricato	pag.15
Art.5.7 – Dichiarazioni per la valutazione del rischio Recesso	pag.16
Art.5.8 – Variazione del rischio	pag.16
Art.5.9 – Recesso in caso di sinistro	pag.16
Art.5.10 – Comunicazioni	pag.16
Art.5.11 – Oneri fiscali e residenza dinamica	pag.16
Art.5.12 – Legge applicabile.....	pag.16
Art.5.13 – Tribunale competente	pag.17
Art.5.14 – Rinvio alle norme di legge.....	pag.17
Art.5.15 – Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto	pag.17
Articoli di legge.....	pag.18
Informativa generale sul trattamento dei dati personali.....	pag. 1 di 6

Pagina di presentazione del prodotto

Mutuo Coperto Incendio è la soluzione pensata per proteggere i fabbricati o loro porzioni (o entrambi), sia finiti che in ristrutturazione, destinati a uso abitativo, uffici, studi professionali, commerciale, artigianale, industriale o agricolo. La copertura vale anche se gli immobili sono vuoti, inoccupati o in costruzione.

Mutuo Coperto Incendio ti protegge in caso di danni dovuti a incendio, fulmine scoppio, esplosione ed anche eventi atmosferici.

Sei tutelato anche dalle spese di demolizione, sgombero e trasporto delle macerie. In più, ti copre anche per le spese relative a eventuali danni da incendio provocati ai beni di altre persone e per gli onorari di progettisti, consulenti o periti.

Avvertenze

Ti ricordiamo che:

- l'assicurazione vale per le garanzie indicate in polizza, per le quali hai pagato il premio;
- l'assicurazione è prestata per le somme assicurate indicate in polizza;
- alcune garanzie possono essere limitate in capitale, scoperti, franchigie, come indicato in polizza o nelle **Condizioni di Assicurazione**;
- le definizioni del **Glossario** hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Legenda

Per rendere più chiara la lettura delle **Condizioni di Assicurazione** sono stati usati i seguenti elementi visivi:

- sfondo grigio per evidenziare le frasi che indicano:
 - decadenze e nullità del contratto;
 - limitazioni ed esclusioni del contratto, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo;
 - obblighi di comportamento che devi seguire.
- **grassetto corsivo** per indicare i termini del **Glossario**;

- Box con bordo tratteggiato per i contatti di **AXA MPS**

- Box di consultazione per:
 - chiarire con esempi pratici le regole di funzionamento di alcuni meccanismi tipici delle assicurazioni (franchigie, scoperti, ecc.). Tali esempi non hanno alcun valore contrattuale;
 - semplificare e rendere più chiari alcuni concetti tipici delle assicurazioni.

Contatti

Per tutte le comunicazioni relative al contratto, diverse da quelle per cui è richiesta una specifica modalità, puoi contattare la filiale di riferimento o **AXA MPS** ai seguenti recapiti:

- **numero verde** 800 231 187; numero dall'estero +39 06 45202136
- **modulo di richiesta on line** sul sito www.axa-mps.it nella sezione Contatti
- **PEC:** axampsdanni@legalmail.it

Ti ricordiamo anche che è disponibile un'[Area Clienti](#) gratuita dove puoi gestire il tuo contratto e visualizzare tutti i dettagli.

Glossario

Di seguito sono riportate le definizioni dei termini più rilevanti usati nel Set Informativo (evidenziati in grassetto corsivo) e il rispettivo significato attribuito in modo convenzionale per la stipula ed esecuzione della polizza.

Anno assicurativo:	periodo di un anno (365 giorni o 366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della polizza.
Assicurato:	soggetto tutelato da una polizza assicurativa.
Assicurazione:	contratto con il quale AXA MPS, dietro pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l'assicurato, nei limiti prestabiliti, in caso di sinistro.
Attività:	l'attività aziendale da te svolta e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie a essa relative nonché l'erogazione di servizi, compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, il tutto purché strettamente attinenti all'attività stessa.
AXA MPS:	AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
Capitale Assicurato:	l'importo massimo per il quale AXA MPS paga l'indennizzo in caso di sinistro che è riportato in polizza
Contraente:	sei tu, il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio, nell'interesse proprio o di altri soggetti (o entrambi).
Esplosivi:	le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Data di decorrenza:	data da cui inizia l'assicurazione.
Data di scadenza:	data in cui finisce l'assicurazione.
Esplosione:	sviluppo rapido di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, causato da una reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato:	l'intero complesso delle opere edili, comprese le opere di fondazione o interrato, escluso il terreno. Sono inclusi: 1) gli impianti fissi, per natura e destinazione, al servizio del fabbricato e degli spazi esterni di sua pertinenza (ad esempio parchi, giardini, strade private e vie di accesso), come impianti elettrici, elettronici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne e ogni altra installazione fissa; fanno invece parte del contenuto gli impianti

	<p>di allarme, di videosorveglianza e le parabole;</p> <p>2) le recinzioni fisse e i cancelli (anche automatizzati), i fissi e gli infissi, i rivestimenti, le pareti divisorie le controsoffittature, gli affreschi e le statue prive di valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;</p> <p>3) le pertinenze, come box auto, cantine, soffitte, locali per lo stoccaggio di beni a uso domestico e personale, centrale termica, piscine, giochi, attrezzature e impianti sportivi. Devono essere realizzate nel fabbricato o negli spazi adiacenti ad esso, anche se separate¹. I box auto separati sono inclusi se si trovano entro 1 km dall'abitazione assicurata.</p> <p>4) in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.</p>
Fissi, infissi:	<p>fissi: gli elementi saldamente ancorati ai muri e hanno un ruolo secondario di finitura o protezione. Sono fissi, per esempio, grondaie, pluviali e ringhiere;</p> <p>infissi: serramenti e manufatti utilizzati per chiudere aperture di passaggio, illuminazione e ventilazione nelle costruzioni. Questi comprendono i telai a cui sono ancorati, come porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande.</p>
Franchigia:	parte di indennizzo espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato.
Garanzia:	insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
Implosione:	repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di un appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibili:	sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).
Indennizzo:	la somma dovuta da AXA MPS in caso di sinistro.
Infiammabili:	sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle

¹ Cfr Artt. 817 e 818 - Codice Civile

	<p>seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Massimale:	l'importo massimo che una compagnia di assicurazione è disposta a pagare in caso di sinistro o danno, secondo le condizioni della polizza. In altre parole, è il limite massimo di copertura previsto dalla polizza per ogni tipo di danno o per un periodo di tempo specificato (ad esempio, annualmente)
Merci Speciali:	<p>polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, niobio, torio, tungsteno, uranio - cellulose (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo - cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - piume o piumino.</p>
Parti:	tu e AXA MPS.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione. Indica le cose, le persone assicurate con le relative descrizioni, le somme assicurate e le garanzie acquistate.
Premio:	il costo dell'assicurazione cioè, la somma dovuta da te ad AXA MPS.
Primo rischio assoluto:	forma di assicurazione per la quale AXA MPS risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale ² .
Rischio:	possibilità che si verifica un evento dannoso che può causare perdite o danni economici all'assicurato.
Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza,

² Cfr. art. 1907 Codice Civile

	espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'assicurato.
Scoppio:	il repentino cedimento di contenitori, causato da un eccesso di pressione interna di fluidi. Non può essere ricondotto a fenomeni di esplosione. Non rientrano in questa definizione gli effetti causati dal gelo o dal "colpo d'ariete".
Serre:	impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione o riproduzione di piante in genere (o entrambi), con le strutture portanti in ferro o cemento armato (o entrambi), e la copertura in vetro o plastica rigida (o entrambi). Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, impianti ed attrezzature stabilmente installati nelle serre.
Sinistro:	evento dannoso coperto da assicurazione.
Sinistro indennizzabile:	evento che comporta l'obbligo da parte di AXA MPS al pagamento, in base alle condizioni previste dalla polizza.
Tetto:	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore a nuovo:	la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso solo il valore del terreno.

Mutuo Coperto Incendio
Condizioni di Assicurazione
Mod. AMAD0151 Ed.02/2026

1. Cosa assicuro

Art. 1.1 Oggetto del contratto

Art. 1.2 Prestazioni assicurate

Art. 1.3 Estensioni di garanzia

Art. 1.1 – Oggetto del contratto

AXA MPS assicura i fabbricati (o parti di essi) che sono:

- finiti oppure in ristrutturazione;
- destinati ad abitazioni, uffici, studi professionali;
- destinati a uso commerciale, artigianale, industriale o agricolo;
- oggetto di un contratto di mutuo o a **garanzia** dello stesso.

Puoi assicurare anche fabbricati vuoti, non occupati o in costruzione.

Il **fabbricato assicurato** deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:

- Abitazioni:
 - A/1 Abitazioni di tipo signorile;
 - A/2 Abitazioni di tipo civile;
 - A/3 Abitazioni di tipo economico;
 - A/4 Abitazioni di tipo popolare;
 - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare;
 - A/7 Abitazioni in villini;
 - A/8 Abitazioni in ville;
 - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.
- Uffici e Studi privati:
 - A/10 Uffici e studi privati
- Attività commerciali e artigianali:
 - C/1 Negozi e botteghe;
 - C/2 Magazzini e locali di deposito;
 - C/3 Laboratori per arti e mestieri.
- Sport e tempo libero:
 - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro);
 - C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro).
- Attività produttive e ricettive:
 - D/1 Opifici;
 - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro);
 - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro);
 - D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro);
 - D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
 - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
 - D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
- Unità in corso di costruzione:
 - F/3 Unità in corso di costruzione.

Per Limiti, **Franchigie** e **Scoperti** vedi la tabella indicata all'art. 3.2 – "Tabella limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie".

Art. 1.2 – Prestazioni assicurate

AXA MPS ti paga l'indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal **fabbricato** assicurato, in caso di:

1. **incendio**, fulmine, **implosione** e **scoppio**;
2. fumi, gas e vapori sviluppati a seguito di uno degli eventi indicati al punto 1., anche se provengono da fabbricati diversi da quelli assicurati;

3. **esplosione** anche provocata da sostanze o ordigni esplosivi;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose da questi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
5. onda di pressione, urto o bang sonico, quando aeromobili o altri oggetti superano la velocità del suono;
6. urto di veicoli stradali o di natanti, che transitano su strade pubbliche, corsi d'acqua o area equivalente a un'area pubblica;
7. fenomeno elettrico, correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, etc.) subiti da macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, al servizio dell'abitazione;

La **garanzia** è riconosciuta nella forma a **primo rischio assoluto**.

8. eventi atmosferici quali:
 - uragano;
 - bufera;
 - tempesta;
 - vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
 - grandine;
 - tromba d'aria.

Sono compresi anche gli eventuali danni da bagnamento all'interno dell'abitazione se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del **tetto**, alle pareti esterne o agli **infissi**.

La **garanzia** vale se gli eventi sono di una entità tale da lasciare traccia riscontrabile su più cose, assicurate o meno, che si trovano nelle vicinanze.

AXA MPS ti rimborsa anche le seguenti spese necessarie in conseguenza degli eventi assicurati in caso di **sinistro indennizzabile**:

9. per i guasti causati al **fabbricato** assicurato per evitare, diminuire o fermare le conseguenze del **sinistro** e le spese di salvataggio;
10. per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina e smaltire i residui del danno del sinistro;
11. per la sistemazione in albergo per il tempo necessario alla riparazione dei danni che hanno reso il **fabbricato** assicurato inagibile;
12. onorari del perito, scelto dopo un sinistro indennizzabile.

AXA MPS ti rimborsa anche le seguenti spese straordinarie in conseguenza degli eventi assicurati che hanno reso il **fabbricato** assicurato inagibile in seguito a un **sinistro indennizzabile**:

- a. per onorari di liberi professionisti, per le prestazioni di ripristino del danno subito dal **fabbricato** assicurato. L'importo non deve superare i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale;
- b. per rimuovere, trasportare e ricollocare (incluso montaggio e smontaggio) le cose mobili non danneggiate o danneggiate in parte, solo se la rimozione è indispensabile per eseguire la riparazione del **fabbricato** danneggiato;
- c. per affittare un locale dove depositare le cose mobili non danneggiate o danneggiate in parte, solo se la rimozione è indispensabile per eseguire la riparazione del **fabbricato** danneggiato.

Queste spese straordinarie devono essere documentate e sostenute nei 60 giorni successivi all'autorizzazione di **AXA MPS** e dell'Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del danno del sinistro.

AXA MPS ti rimborsa anche i costi e gli oneri di urbanizzazione pagati a Enti o Autorità Pubblica per ricostruire il **fabbricato** assicurato dichiarato inagibile, in conseguenza degli eventi assicurati, in base alle norme in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 1.3 – Estensioni di garanzia

Art. 1.3.1 – Estensione di garanzia per fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione

AXA MPS ti copre anche i fabbricati in costruzione o ristrutturazione, se nei locali interessati, durante la posa in opera di materiali coibentati o rivestimenti combustibili, vengono rispettate queste condizioni:

- è sempre presente personale incaricato di sorvegliare e intervenire subito con i mezzi più idonei in caso di principio d'**incendio**;
- non ci sono più di 10 metri cubi di materiale espanso;
- non si effettuano saldature vicino a materiali coibentati e di rivestimento non ancora posati in opera;
- non è consentito fumare.

Art. 1.3.2 – Estensione di garanzia per danni a terzi da incendio (Ricorso Terzi)

AXA MPS copre il proprietario del **fabbricato assicurato** per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se la legge lo ritiene civilmente responsabile dei danni materiali e diretti a cose di terzi. Il **sinistro** deve essere causato da **incendio**, **esplosione**, **implosione** o **scoppio**.

L'**assicurazione** copre anche i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'uso dei beni o delle **attività** industriali, commerciali, agricole o di servizi.

2. Come mi assicuro

Art. 2.1 Come opera la garanzia

Art. 2.1 – Come opera la garanzia

L'**assicurazione** vale solo se:

a. Il **fabbricato** assicurato:

- è costruito per almeno l'80% della superficie con strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni in materiali **incombustibili**;
- è in buone condizioni di statica e di manutenzione;

Se ha più piani, può avere la struttura del **tetto** in legno. Si considera "piano" anche il solaio subito sotto il tetto.

b. Nel **fabbricato** assicurato, sono rispettati questi limiti massimi:

- 1 kg di **esplosivi**;
- 750 kg di **merci speciali**, ovunque siano nel fabbricato assicurato;
- 150 kg di **infiammabili** usati per lavorazioni o manutenzione.

Non rientrano in questi limiti gli:

- **infiammabili** in serbatoi interrati in modo totale
- **infiammabili** in serbatoi dei veicoli;
- **infiammabili** nelle tubazioni di distribuzione;
- **infiammabili** in depositi in fabbricati separati da muro pieno o spazio vuoto nell'ambito del **fabbricato** assicurato
- **esplosivi, infiammabili e merci speciali** nei locali che non occupi.

c. Nel **fabbricato assicurato** non ci sono:

- cinema, teatri, sale da gioco, discoteche, sale da ballo, night club.

d. Nel **fabbricato assicurato** non vengono svolte le seguenti **attività**:

- chimica e siderurgica;
- deposito di cassette da frutta in legno o plastica;
- deposito di stracci, cascami tessili, carta straccia o da macero;
- deposito o fabbricazione di esplosivi;
- produzione, lavorazione o deposito di plastica espansa o alveolari;
- produzione, lavorazione o deposito di gomma spugna, gomma microporosa o ovatte;
- lavorazione di celluloidi;
- sede di movimenti politici o sindacali;
- stabilimenti balneari in legno;
- produzione, lavorazione o deposito di sughero o tabacco (o entrambi).

3. Cosa non assicuro

Art. 3.1 Esclusioni

Art. 3.2 Tabella limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie

Art. 3.1 – Esclusioni

AXA MPS non ti copre i danni:

- a. da **esplosione** o emanazione di calore o di radiazioni che provengono da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, inclusi quelli da radiazioni causate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b. causati da terremoti, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, allagamenti, franamento, cedimento e smottamento del terreno, valanghe, slavine, lagheggiate;
- c. da smarrimento, furto, rapina, estorsione, compiuti o tentati, saccheggio o da ammanco delle cose assicurate, avvenuti durante gli eventi coperti dall'**assicurazione**;
- d. da usura, manomissione, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da **incendio**, **esplosione** e **scoppio**;
- e. di fenomeno elettrico ad elettrodomestici, apparecchi audiofonovisivi, apparecchiature elettriche ed elettroniche non al servizio del **fabbricato** assicurato, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'**assicurazione**;
- f. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- g. da spargimento d'acqua, anche se conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture, pluviali o elettrodomestici e le spese per ricercare e riparare il guasto;
- h. causati con dolo tuo, dei Legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- i. al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
- j. causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi di terzi, salvo che provi che il **sinistro** non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- k. da guerra, insurrezione, terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione.

Per la **garanzia** eventi atmosferici, **AXA MPS** non copre i danni:

1. causati da:
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
 - penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
2. subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinzioni (non metalliche e non in muratura), cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne;
 - pannelli solari e simili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a un sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal **tetto** o dalle pareti;
 - lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;
 - granaglie sullo stelo, a piante e colture.

Per la **garanzia** fenomeno elettrico, **AXA MPS** non copre i danni:

- alle lampadine elettriche, alle lampadine a led, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte e ai fusibili;
- da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
- da difetti conosciuti al momento della firma della **polizza**.

Per la **garanzia** Ricorso Terzi, **AXA MPS** non copre i danni:

- a cose che hai in consegna o custodia o detieni a qualsiasi titolo;
- da inquinamento di acqua, aria o suolo.

Non sono considerati terzi:

- il tuo coniuge;
- la persona che convive di fatto con te;
- le persone che fanno parte del tuo stato di famiglia;
- qualsiasi altro parente o affine che convive con te;
- le società che, rispetto a te (persona giuridica), sono controllanti, controllate o collegate¹, e i loro amministratori.

¹ Cfr. art. 2359 – Codice Civile

Art. 3.2 – Tabella limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie

Garanzia	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Incendio Fabbricato	Capitale Indicato in Polizza	---	---
Fumi, gas vapori, bang sonico, caduta aeromobili, urto veicoli stradali	Capitale Incendio Fabbricato	---	---
Fenomeno elettrico	1.500 euro/anno/sinistro	200 euro/sinistro	---
Eventi atmosferici	Capitale Incendio Fabbricato		20%, minimo 1.000 euro
Guasti per ordine dell'Autorità	Capitale Incendio Fabbricato	---	---
Spese demolizione e sgombero	10% importo liquidato per Incendio Fabbricato	---	---
Onorari dei periti	5.000 euro	---	---
Spese straordinarie	5.000 euro	---	---
Spese alberghiere	2.500 euro/anno/sinistro	---	---
Ricorso Terzi	25% del Capitale Incendio Fabbricato, con il limite di 100.000 euro	---	---
Ricorso terzi per interruzione o sospensione attività	10% del Capitale Incendio del fabbricato, con il limite di 100.000 euro		

4. Il sinistro

Art. 4.1 Cosa fare in caso di sinistro

Art. 4.2 Liquidazione dei sinistri

Art. 4.3 Arbitrato irrituale

Art. 4.4 Mandato dei periti

Art. 4.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del valore del danno

Art. 4.1 – Cosa fare in caso di sinistro

La denuncia del **sinistro** deve essere presentata ad **AXA MPS** per iscritto entro 3 giorni da quando vieni a conoscenza dell'evento.

Inoltre, è necessario:

- a. fare tutto il possibile per evitare o ridurre il danno. Le spese sostenute per evitare o ridurre il danno sono a carico di **AXA MPS**, come previsto dalla legge²;
- b. presentare subito denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, se il fatto ha rilevanza penale.

La denuncia deve indicare:

- data e ora del sinistro;
- causa presunta;
- entità approssimativa del danno;
- **AXA MPS** come compagnia assicuratrice dei beni danneggiati, distrutti.

La copia della denuncia va inviata ad **AXA MPS**;

- c. inviare ad **AXA MPS**, entro 5 giorni dalla denuncia del sinistro, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o distrutti con indicazione della loro qualità, quantità valore, se queste informazioni non sono già state fornite. Su richiesta, devi fornire anche un elenco delle altre cose assicurate al momento del sinistro, con il relativo valore;
- d. conservare le tracce e i residui del danno del **sinistro** fino al sopralluogo del perito incaricato da **AXA MPS**. Se non è previsto il sopralluogo, le tracce e i residui devono essere conservati fino alla liquidazione del danno, senza diritto a indennità per la conservazione;
- e. mettere a disposizione qualsiasi documento utile (scontrini, fatture, registri, conti, ecc...) richiesto da **AXA MPS** o dai periti, anche per verifiche presso terzi;
- f. per la **garanzia** Ricorso terzi, devi informare subito **AXA MPS** se qualcuno promuove contro di te un'azione civile o penale. Devi anche fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa.

AXA MPS può decidere di gestire in modo diretto la causa e la tua difesa.

Non puoi fare transazioni o riconoscere la tua responsabilità senza il consenso di **AXA MPS**.

Se questi obblighi non vengono rispettati, l'indennizzo può essere perso in tutto o in parte³.

Art. 4.2 – Liquidazione dei sinistri

AXA MPS ti propone un'offerta di indennizzo o ti comunica i motivi per cui non la propone, entro 90 giorni dopo aver:

- verificato l'operatività della **garanzia**;
- ricevuta la documentazione relativa al sinistro;
- conclusi gli accertamenti del caso.

Se accetti l'offerta e non ci sono impedimenti, **AXA MPS** ti paga la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui riceve l'accettazione.

Art. 4.3 – Arbitrato irrituale

Tu e **AXA MPS** concordate l'ammontare del danno in modo diretto, oppure tramite persone incaricate da **AXA MPS**. In alternativa, potete nominare insieme due periti, uno per parte, con un unico atto.

Se i due periti non trovano un accordo, oppure se uno di loro lo chiede, possono nominare un terzo perito.

Il terzo perito interviene solo se c'è disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ogni perito può farsi aiutare da altre persone, che partecipano alle operazioni peritali ma non votano.

Se tu **AXA MPS** non nominate il vostro perito, oppure se i due periti non si accordano sulla scelta del terzo, il Presidente del Tribunale competente per il luogo del **sinistro** nomina i periti, anche su richiesta di una sola parte.

Tu paghi il tuo perito. **AXA MPS** paga il suo. Le spese del terzo perito sono divise a metà tra te e **AXA MPS**.

² Cfr. art. 1914 - Codice Civile

³ Cfr. art. 1915 - Codice Civile

Art. 4.4 – Mandato dei periti

In caso di sinistro, **AXA MPS** può incaricare un proprio perito che deve:

- a. analizzare le circostanze, la natura, la causa e le modalità del Sinistro;
- b. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni contenute nella **polizza** sono corrette;
- c. accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze non comunicate che avrebbero modificato il rischio;
- d. verificare il rispetto degli obblighi previsti nell'art. 4.1 – “Cosa fare in caso di sinistro”;
- e. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e le caratteristiche del **fabbricato** assicurato, tramite determinazione del loro valore al momento del **sinistro** secondo i criteri indicati nell'art. 4.5 – “Valore delle cose assicurate e determinazione del valore del danno”;
- f. stimare e liquidare il danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno prevista dall'Art. 4.3 - Arbitrato irrituale, i risultati delle **attività** dei periti devono essere riportati in un verbale, con le stime dettagliate allegate. Il verbale va redatto in due copie, una per te e una per **AXA MPS**.

I risultati delle valutazioni indicate ai punti e. e f. sono obbligatori per entrambe le Parti, che rinunciano a contestarli, salvo in caso di dolo, errore, violenza o violazione degli accordi di **polizza**. Tu o l'**assicurato** potete comunque sempre fare azioni o sollevare eccezioni sull'indennizzabilità del danno.

La perizia è valida anche se uno dei periti si rifiuta di firmarla. In questo caso, gli altri periti devono indicare il rifiuto nel verbale definitivo. I periti non devono seguire formalità giudiziarie.

Art. 4.5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del valore del danno

Il danno è valutato a **valore a nuovo** e calcolato come segue, tramite somma di due valori:

1. Il primo valore si ottiene con il costo per ricostruire o riparare le parti danneggiate, al quale si sottrae il deprezzamento (che dipende dall'età, le condizioni, il modo di costruzione, la posizione e l'uso dell'edificio) e anche il valore dei residui (escludendo il valore dell'area).
2. Il secondo valore è l'importo del deprezzamento stesso, che viene pagato solo alla fine dei lavori di ricostruzione. La ricostruzione deve essere completata entro 24 mesi dal primo pagamento parziale, o dal verbale di perizia definitivo se non sono presenti cause di forza maggiore.

La ricostruzione deve riflettere esattamente il tipo e le caratteristiche dell'abitazione prima del sinistro.

AXA MPS inoltre rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del danno del **sinistro indennizzabile**.

5. Norme Comuni

Art. 5.1 Inizio e durata della polizza

Art. 5.2 Recesso

Art. 5.3 Premio

Art. 5.4 Modifiche alla Polizza

Art. 5.5 Capitale assicurato

Art. 5.6 Assicurazione parziale del fabbricato

Art. 5.7 Dichiarazioni per la valutazione del rischio Recesso

Art. 5.8 Variazione del rischio

Art. 5.9 Recesso in caso di sinistro

Art. 5.10 Comunicazioni

Art. 5.11 Oneri fiscali e residenza dinamica

Art. 5.12 Legge applicabile

Art. 5.13 Tribunale competente

Art. 5.14 Rinvio alle norme di legge

Art. 5.15 Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto

Art. 5.1 – Inizio e durata dell'assicurazione

La durata dell'**assicurazione** coincide con la durata del finanziamento originario. Trovi la durata indicata in **polizza**. Alla scadenza, la copertura non si rinnova in modo automatico.

La copertura inizia dalla mezzanotte del giorno in cui firmi la **polizza**.

Se la data di erogazione del **finanziamento** è successiva al giorno in cui firmi la **polizza**, l'**assicurazione** inizia dalla data di erogazione del **finanziamento**, anche se il **premio** non lo hai ancora pagato o non ti è stato ancora addebitato.

Art. 5.2 – Recesso

Puoi sempre recedere dall'**assicurazione** entro 60 giorni dalla **data di decorrenza**.

Il **recesso** determina la cessazione delle coperture assicurative sin dall'inizio. Con il **recesso** ti viene restituito l'intero importo di **premio** che hai pagato.

Passati i primi 60 giorni dalla **data di decorrenza**, per le coperture poliennali superiori a 5 anni, puoi recedere dall'**assicurazione** solo se:

- sono trascorsi 5 anni⁴ dalla **data di decorrenza** e
- ne hai fatto richiesta almeno 30 giorni prima della fine dell'**anno assicurativo**.

Il **recesso** ha effetto dalla fine dell'**anno assicurativo** in cui è stata fatta richiesta. In questo caso ti viene restituita la parte di **premio** pagato per il periodo residuo che va dall'effetto del **recesso** alla scadenza. All'importo restituito sono tolte le imposte.

Art. 5.3 – Premio

Per questa **assicurazione** devi pagare un **premio** unico anticipato che ti copre per tutta la durata del **finanziamento**.

Il **premio** è indicato in **polizza** e include le imposte del 22,25%.

Se estingui il mutuo in anticipo o lo trasferisci ti viene restituita la parte di **premio** pagato per il periodo residuo che va dalla data dell'estinzione o del trasferimento alla **data di scadenza**. All'importo restituito sono tolte le imposte pagate.

Il calcolo si basa sulla formula:

$$(giorni pagati e non goduti \times premio imponibile anticipato) \div durata totale in giorni$$

⁴ Cfr. art 1899 - Codice Civile

Esempio

- **Premio imponibile anticipato:** 2.000 euro
- **Durata totale della polizza:** 20 anni (365 giorni × 20 = 7.300 giorni)
- **Estinzione dopo:** 15 anni (365 giorni × 15 = 5.475 giorni)
- **Giorni pagati e non goduti:** 7.300 – 5.475 = 1.825 giorni

Calcolo della restituzione:

(1.825 giorni × 2.000 euro) / 7.300 = 500 euro

In alternativa, se lo chiedi, **AXA MPS** mantiene attiva la copertura fino alla **data di scadenza** prevista dalla polizza.

Art. 5.4 – Modifiche alla polizza

Le eventuali modifiche alle informazioni, da te comunicate nella **polizza**, devono essere approvate per iscritto da parte tua e di **AXA MPS**.

Art. 5.5 – Capitale assicurato

AXA MPS ti paga fino al **capitale assicurato**, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo previsto in caso di sinistro.

Per tenere aggiornato il capitale assicurato per l'intera durata della polizza, puoi scegliere di indicizzarlo. In questo caso il valore del **fabbricato assicurato** aumenta a ogni ricorrenza annua del 2% rispetto al valore dell'anno precedente.

in **polizza** trovi sia il **capitale assicurato** iniziale sia quello finale.

Esempio:

- **Capitale assicurato iniziale:** 100.000 euro
- **Indicizzazione 2%:** il capitale aumenta del 2% a ogni ricorrenza annua, rispetto al valore dell'anno precedente.

Alla fine del primo anno il capitale **assicurato** è pari a **102.000 euro** così calcolati: **100.000 euro + 2%**

Alla fine del secondo anno il capitale **assicurato** è pari a **104.040 euro** così calcolati: **102.000 euro + 2%**

E così via.

Anno	Capitale assicurato
1	100.000
2	102.000
3	104.040
4	106.121
5	108.243
6	110.408
7	112.616
8	114.869
9	117.166
10	119.509

Anno	Capitale assicurato
11	121.899
12	124.337
13	126.824
14	129.361
15	131.948
16	134.587
17	137.279
18	140.024
19	142.825
20	145.681

Anno	Capitale assicurato
21	148.595
22	151.567
23	154.598
24	157.690
25	160.844
26	164.061
27	167.342
28	170.689
29	174.102
30	177.584

Salvo il caso previsto dal Codice Civile⁵, per nessun titolo **AXA MPS** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 5.6 – Assicurazione parziale del fabbricato

AXA MPS copre il capitale indicato in **polizza** che corrisponde al **valore di ricostruzione a nuovo** del **fabbricato assicurato**.

L'indennizzo viene ridotto in misura proporzionale se al momento del **sinistro** il capitale **assicurato** risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dichiarato⁶.

AXA MPS non riduce l'indennizzo se il capitale **assicurato** indicato in **polizza** è inferiore al valore di ricostruzione a nuovo per un massimo del 20%. Se invece tale valore supera il limite del 20%, si applica la regola proporzionale solo per l'eccedenza del predetto 20%.

⁵ Cfr. art. 1914 – Codice Civile

⁶ Cfr. art. 1907 – Codice Civile

Esempio 1 (Differenza fra Capitale assicurato e Valore di ricostruzione a nuovo inferiore o uguale al 20%)**Capitale assicurato: 90.000 euro**Valore di ricostruzione a nuovo al momento del sinistro: **100.000 euro**Differenza: **10.000 euro** (pari al **10%** del valore di ricostruzione a nuovo). Non supera il limite del **20%**Importo del sinistro: **15.000 euro**L'indennizzo non viene ridotto ed è pari a **15.000 euro** (salvo franchigie specifiche)**Esempio 2 (Differenza fra Capitale assicurato e Valore di ricostruzione a nuovo superiore al 20%)****Capitale assicurato: 70.000 euro**Valore di ricostruzione a nuovo al momento del sinistro: **100.000 euro**Considerata la tolleranza del **20%** il capitale assicurato risulta pari a **70.000 euro + 20% (14.000 euro) = 84.000 euro**.La regola proporzionale opera sul **16%** del valore, dato da **(100.000 euro - 84.000 euro) / 16.000 euro = 16%**Importo del sinistro: **10.000 euro**Riduzione proporzionale: **16%**L'indennizzo viene ridotto del **16%** ed è pari a **8.400 euro (= 10.000 euro - 16%)** (salvo franchigie specifiche)**Art. 5.7 – Dichiarazioni per la valutazione del rischio**

L'**assicurazione** si basa sulle dichiarazioni che fornisci quando firmi la **polizza** e che servono per la valutazione del rischio⁷.

Se fai dichiarazioni inesatte o nascondi informazioni importanti:

- con dolo o colpa grave, **AXA MPS** può rifiutare la liquidazione del **sinistro** e chiedere l'annullamento dell'**assicurazione**.
- senza dolo o colpa grave, **AXA MPS** può liquidare il **sinistro** in proporzione al minor **premio** percepito e può recedere dall'**assicurazione**.

Art. 5.8 – Variazione del rischio

Devi comunicare per iscritto ad **AXA MPS** ogni variazione del rischio.

In caso di aumento, se non lo comunichi o se **AXA MPS** non accetta l'aumento del rischio, puoi perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo. Inoltre, **AXA MPS** può annullare la **polizza**⁸.

In caso di diminuzione, **AXA MPS** deve ridurti il **premio**. In questo caso **AXA MPS** rinuncia al diritto di recedere dal contratto⁹.

Art. 5.9 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, tu o **AXA MPS** potete recedere con 30 giorni di preavviso con lettera raccomandata o PEC. Se **AXA MPS** recede, ti rimborsa entro 15 giorni la parte di **premio** pagato per il periodo residuo che va dalla data di effetto del recesso alla data di scadenza della **polizza**, al netto delle imposte.

Art. 5.10 – Comunicazioni

Devi fare tutte le comunicazioni in forma scritta a meno che le clausole del contratto dicono in modo diverso riguardo all'uso di sistemi, documenti informatici ed e-mail. Le comunicazioni sono valide da quando arrivano ad **AXA MPS**, alla sede legale o alla filiale dove è stata emessa la **polizza**.

AXA MPS ti invia le comunicazioni all'indirizzo che hai indicato in **polizza**.

Art. 5.11 – Oneri fiscali e residenza dinamica

Gli oneri fiscali sull'**assicurazione** sono a tuo carico. Il contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni in vigore in Italia.

Se sposti la residenza fiscale in un altro Stato, nel periodo di copertura della **polizza**, devi comunicarlo ad **AXA MPS** in forma scritta entro 30 giorni dal trasferimento e comunque in tempo utile prima del pagamento del **premio**. Questo per permettere di adeguarsi alla normativa fiscale del nuovo Stato di residenza.

AXA MPS si occupa di presentare la dichiarazione e versare l'imposta per tuo conto.

Se non comunichi il trasferimento, **AXA MPS** può chiederti il rimborso di quanto ha dovuto versare all'Autorità fiscale del nuovo Stato, sia come imposta sia per eventuali sanzioni, interessi e spese per il mancato o insufficiente versamento dell'imposta.

7 Cfr. artt. 1892, 1893 e 1894 – Codice Civile

8 Cfr. art. 1898 – Codice Civile

9 Cfr. art. 1897 – Codice Civile

Art. 5.12 – Legge applicabile

Al contratto si applica la legge italiana.

Art. 5.13 – Tribunale competente

Il Tribunale competente è quello del tuo luogo di residenza, della tua sede o il luogo da te preferito.

Art. 5.14 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è specificato si applica la legge.

Art. 5.15 – Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia

Tel.: (+39) 06 51760.1, Fax: (+39) 06 51760551 - PEC: axampsdanni@legalmail.it

Capitale Sociale € 39.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 441156 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266), Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Articoli di legge

Codice Civile

Art. 817 – Pertinenze

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

Art. 818 – Regime delle pertinenze

Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (...) se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (...).

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 – Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 – Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a

quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2359 – Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
2. le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
3. le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: ottobre 2025

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, o essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, o a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA - (note societarie complete su www.axa-mps.it) e-mail: privacy@axa.it (di seguito anche "AMAD", il "Titolare" o la "Compagnia").

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – via Aldo Fabrizi, 9 - c.a. Data Protection Officer - 00128 ROMA - e-mail: privacy@axa.it.

Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – via Aldo Fabrizi, 9 - c.a. Data Protection Officer – 00128 ROMA - e-mail: privacy@axa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it

::



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AMAD ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, la Compagnia utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi, statistiche di mercato e di sviluppo per migliorare processi e strumenti della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere e il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AMAD e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale).

Inoltre, è previsto un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile.

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione, etc); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo e al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AMAD (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, etc.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Compagnia, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo e al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa e alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria, etc. - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto

rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa-mps.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi e i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification e altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AMAD o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AMAD, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori/intermediari, i quali agiranno come responsabili e incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media e altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.



A chi sono comunicati i dati?

In AMAD, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori e altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli, etc;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi e il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AMAD, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. [BCR - Binding Corporate Rules](http://www.axa-mps.it/privacy/Binding%20Corporate%20Rules); [www.axa-mps.it/privacy/Binding Corporate Rules](http://www.axa-mps.it/privacy/Binding%20Corporate%20Rules)) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la

verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate e di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AMAD avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it